

Affare assegnato sull'aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi

Osservazioni di Elettricità Futura

Senato

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

22/04/2021



Osservazioni di Elettricità Futura

L'Associazione considera il meccanismo dei certificati bianchi fondamentale per consentire all'Italia il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica prefissati.

L'efficienza energetica si conferma una leva prioritaria per ridurre emissioni, consumo, dipendenza energetica e traguardare gli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili.

Rispetto a obiettivi nazionali sfidanti, l'industria potrà contribuire in modo significativo, al conseguimento di importanti livelli di risparmio energetico, al pari di altri settori, considerato gli apprezzabili margini di intervento ancora possibili.

Come riportato e confermato dal PNIEC, il meccanismo dei certificati bianchi rappresenta uno strumento significativo per promuovere e realizzare gli interventi di efficienza energetica in maniera virtuosa, consentendo, nello stesso tempo, di raggiungere e superare gli obiettivi di risparmio energetico previsto nella traiettoria per il 2030, che saranno peraltro oggetto di rivisitazione per tener conto delle politiche afferenti al Green Deal Europeo. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nell'articolo 13, si auspica che il MITE segua con attenzione l'evoluzione della disponibilità effettiva di certificati bianchi al fine di adeguare tempestivamente la domanda obbligata, tenendo conto anche dei titoli che saranno destinati alle aste, una volta che il meccanismo competitivo sarà attuato.

In via prioritaria, si segnala la necessità di intervenire in maniera efficace per riequilibrare il mercato dei TEE in termini di offerta e domanda di certificati bianchi al fine di restituire un segnale di prezzo che sia adeguato sia per gli operatori che intraprendono investimenti per migliorare le prestazioni energetiche di tutti i settori dell'economia, sia per i soggetti obbligati che non dovrebbero essere sottoposti a oneri impropri legati a criticità del meccanismo in sé.

Ritiene quindi necessario che sia accelerato l'iter per l'approvazione del nuovo decreto indirizzato a mitigare le criticità che il meccanismo dei certificati bianchi ha evidenziato. Il decreto dovrà innanzitutto ripristinare più velocemente possibile le normali dinamiche di mercato attraverso regole certe e stabili, garantire un potenziamento del meccanismo, promuovere lo sviluppo dell'offerta, assicurare una congrua remunerazione degli investimenti a favore di tutti i soggetti coinvolti e annullare le ingenti perdite economiche attualmente in capo ai soggetti obbligati dovute alla mancanza di sufficiente liquidità del mercato stesso.

Il provvedimento dovrà quindi prevedere le più opportune misure atte ad incrementare la liquidità del sistema e ricreare condizioni di stabilità e certezza per tutti gli operatori coinvolti, rappresentativi della domanda e dell'offerta.

Si riporta di seguito una sintesi delle osservazioni e proposte dell'Associazione.

Osservazioni/proposte di carattere generale lato domanda

- Chiarire la modalità di copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati, sia prevedendo la contabilizzazione degli scambi bilaterali significativi (ovvero più vicini ai valori di mercato) escludendo quelli con prezzi sensibilmente al di sotto degli scambi sul mercato

(es. scambi Intercompany, bilaterali a prezzo zero, bilaterali pluriennali con prezzi molto scontati) - art.12.

- Prevedere un meccanismo di riconoscimento delle eventuali perdite sostenute dai soggetti obbligati in caso di scarsa liquidità – art.13.
- Rendere disponibili i TEE emessi dal GSE allo scoperto ad un valore massimo di 5 euro – art.17.
- Prevedere un meccanismo di ristoro del costo dei TEE virtuali, qualora non riscattabili a causa di mercato corto e confermare la possibilità di riscatto dei TEE virtuali relativi agli anni 2018-2020 – art.17.
- Garantire la sostenibilità economica dell'attività dei soggetti obbligati valutando l'evoluzione del ruolo del distributore verso una partecipazione più attiva al meccanismo dei TEE, in ottica di facilitatore nell'esecuzione di interventi di efficientamento /decarbonizzazione.

Osservazioni/proposte di carattere generale lato offerta

- Al fine di ripristinare la fiducia nel meccanismo, apprezziamo che il MITE possa modificare per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi attualmente definiti nel caso in cui accerti un ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione, superiore/inferiore rispetto agli obblighi inizialmente previsti.
- Prevedere la cumulabilità del meccanismo con il credito d'imposta già a partire dal 1° gennaio 2020, anno di trasformazione dell'iper e super ammortamento in credito d'imposta - art. 11.
- Prevedere l'obbligo di notifica al GSE solo degli interventi che incidono sulla quantità dei certificati bianchi emessi nel periodo utile - art. 14.
- Prevedere l'avvio del programma di misura entro 60 mesi, anziché 36 mesi, dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Gli interventi complessi, infatti, necessitano spesso di tempistiche di realizzazione ben superiori a 36 mesi previsti. Superare il problema di perdita del diritto a presentare il progetto se scadono i 24 mesi dalla presentazione della Richiesta di Validazione Preventiva (RVP): bisognerebbe allungare il termine (36 mesi) e prevedere che dopo il PC possa comunque essere presentato - Allegati 1 e 2.
- Consentire anche ai raggruppamenti temporanei d'impresa di poter rientrare tra i soggetti giuridici ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi, sia nella modalità soggetti titolari o soggetti proponenti, ferma restando la responsabilità in solido dei partecipanti. I raggruppamenti temporanei d'impresa sono una fattispecie giuridica abilitata alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e alla partecipazione alle gare, anche

con la Pubblica Amministrazione, per svolgere tali servizi (ie. settore illuminazione pubblica).

- Chiarire i criteri generali di funzionamento delle aste, sebbene si rimandi ad un decreto per la definizione dei relativi dettagli. In particolare, poiché secondo la bozza di decreto il valore economico posto a base d'asta terrebbe conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei TEE vigente al momento dell'emissione del bando d'asta e di eventuali specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, la possibile diminuzione di tale valore renderebbe poco efficace anche il ricorso alle aste - art.7.
- Chiarire come lo strumento dell'asta possa concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e, in ogni caso, prevedere di porre in consultazione i criteri con cui sarà articolata e resa operativa tale modalità di incentivazione degli interventi di efficienza energetica. Inoltre, sarà importante definire a quali interventi sarà applicato il meccanismo delle aste e quali impatti potrà avere sull'attuale sistema - art.7.

Confermare l'obbligo da parte del GSE di richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse purché questo si traduca in un'effettiva semplificazione, nonché la riduzione a 45 giorni dei tempi per le valutazioni delle rendicontazioni (art.9), la cui introduzione nel decreto si ritiene sia molto positiva. Prevedere tuttavia, almeno per i PC, l'attuale modalità di valutazione, ovvero le due fasi in cui poter modificare o integrare quanto trasmesso in fase di primo invio – art.8, art.9.

- Prevedere ulteriori misure a favore dell'aumento dell'offerta, ampliare ulteriormente la gamma dei progetti ammissibili e semplificarne la gestione. La bozza del nuovo DM non interviene infatti in modo significativo sulle rigidità introdotte dal DM 11 gennaio 2017 in tema di presentazione dei progetti e metodi di valutazione e certificazione dei risparmi, tra cui l'obbligo di costruire i consumi ante intervento sulla base di misure almeno giornaliere per un periodo di almeno 12 mesi, derogabile solo in casi particolari. Tali rigidità, che sono alla base della notevole riduzione dei progetti presentati e dei TEE attesi per i prossimi anni, andrebbero quantomeno mitigate.

Inoltre, si potrebbero prevedere nuove schede standard o verificare l'attuazione dell'obbligo per i soggetti energivori di effettuare gli investimenti riscontrati in diagnosi energetica coerentemente con quanto già previsto dalla versione modificata del DM 102/2014. Questo consentirebbe altresì di valorizzare gli oltre 11.000 audit energetici effettuati (unico paese in Europa con tale numerosità) attualmente nella disponibilità di ENEA.

- L'ampliamento del *panel* degli interventi ammissibili, pur presente negli allegati, non sembra modificare sostanzialmente la capacità di generare TEE (ad esempio i progetti integrati e l'inserimento di nuove tipologie di intervento sembrano abbastanza limitati e in

linea con le tipologie in essere). Inoltre, l'introduzione di schede tipo o progetti tipo a consuntivo è rinviata ad una successiva elaborazione di GSE/ENEA. Chiarire vincoli e condizioni a cui saranno soggetti e se saranno poste in consultazione.

- Organizzare il sistema in modo la sua attuazione non privilegi gli interventi in ambito civile a scapito di quelli in ambito industriale.
- Prevedere che in caso di violazioni rilevanti il recupero dei certificati bianchi già emessi venga valorizzato al prezzo medio registrato in ciascuna annualità, anziché sulla base del prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento. Chiarire inoltre che, nel caso in cui il motivo del recupero dei certificati sia la mancata comunicazione di interventi di modifica, dovranno essere recuperati solo i titoli riconosciuti dal momento dell'intervento di modifica effettuato - art. 14
- Per quanto concerne l'elenco dei progetti ammessi al meccanismo, il DM - come in precedenza - prevede che la relativa tabella può essere aggiornata. La novità è che il MiTE ha 60 giorni dalla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE per farlo, mentre finora non vi erano limiti di tempo e lo faceva mediamente una volta all'anno. Non è tuttavia chiaro con quale frequenza il GSE trasmetterà al MiTE le risultanze dell'istruttoria preliminare. Chiarire tale aspetto nella versione definitiva del DM per poter fornire agli operatori una tempistica certa dell'iter complessivo di valutazione – art. 6.
- Relativamente all'allegato 1 e, in particolare, all'articolo 1.3, lettera b) specificare meglio i criteri relativi alla scelta dei consumi di baseline in quanto non risulta chiaro, allo stato attuale, se nell'ipotesi di individuazione del suddetto consumo e nell'ipotesi di "sostituzione" (baseline ex ante o baseline di riferimento) si possa scegliere il consumo di riferimento anche in assenza di misure o se le misure debbano essere comunque disponibili seppur non rappresentative.
- Mantenere il possibile ritiro da parte del GSE dei TEE ancora in circolo al 1° giugno 2025, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%.

Proposte di modifiche puntuali

Articolo 11

Modifiche all'articolo 10 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Cumulabilità.

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "detassazione del reddito d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "e crediti di imposta **per tutti i progetti presentati dopo il 1° gennaio 2020**".

Articolo 12

Modifiche all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi.

1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'articolo 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, ~~nonché registrato sugli scambi bilaterali~~ **nonché registrato sui soli scambi bilaterali avvenuti in un intorno di prezzo vicino all'andamento dei prezzi riscontrato sul mercato organizzato** definendo un valore massimo ed un valore minimo di riconoscimento. Tali valori minimi e massimi sono definiti, anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis, in modo da favorire il finanziamento di nuovi progetti e mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema."

Articolo 13

Introduzione dell'articolo 11-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Stabilità del mercato dei Certificati Bianchi.

1. Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente: "

Articolo 11-bis (Stabilità del mercato dei Certificati Bianchi)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei Certificati Bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, accerta che l'ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione non è coerente con gli obblighi di cui

al presente decreto, ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 4 e 4-bis, nonché la percentuale di cui all'articolo 14-bis, comma 3.

2. **Nel caso in cui sia necessario procedere all'aggiornamento di cui al comma 1, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente procede alla definizione di un meccanismo di ristoro delle perdite subite dai soggetti obbligati nell'anno d'obbligo in cui si è manifestata l'incoerenza fra obblighi e offerta di Certificati Bianchi**.

Articolo 14

Modifiche all'articolo 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Attività di verifica e controllo.

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "la corretta esecuzione" sono sostituite con le seguenti: "la conformità";

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonché la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmi già incentivati. Le modifiche che **determinano variazioni di efficienza che** intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, può effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.";

e) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegue in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero dei certificati bianchi

già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato **in ciascuna annualità nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.**”;

Articolo 17

Modifiche all'articolo 14-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Emissione di Certificati Bianchi.

1. All'articolo 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: *“Emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”*;

b) **al comma 1, la lettera b) le parole “15 euro” sono sostituite con “5 euro”**;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito con il seguente: *“3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo ~~di cui all'articolo 14, comma 3~~, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.”*;

e) al comma 6, le parole “e 2” sono abrogate;

f) al comma 7, la lettera b) le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1”;

g) **è aggiunto il comma 7-bis: “Entro il 31 dicembre 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente procede alla definizione di un meccanismo di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto dei Certificati Bianchi di cui all'articolo 14-bis comma 1, qualora non sia stato effettuato il riscatto di cui all'articolo 14-bis comma 7 entro il termine di cui all'articolo 14-bis comma 7, lettera b).”**

h) al comma 8, le parole “e 2” sono abrogate;

i) al comma 9, le parole “entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,” sono abrogate.

Allegato 1

METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»

(...)

1.7

1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque **entro e non oltre 36 60** mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

•

(...)

2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre **36 60** mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

Allegato 2

1.4 Valutare, per i progetti la cui vita reale è superiore alla vita utile prevista dal decreto, l'adozione di un coefficiente moltiplicativo maggiore di uno, applicabile per tutto il periodo di riconoscimento dell'incentivo.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

www.elettricitafutura.it | info@elettricitafutura.it

